

ORIGINALE

C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(P r o v i n c i a   d i   A r e z z o)

D E L I B E R A Z I O N E     D I     C O N S I G L I O     C O M U N A L E

N.     6

DEL     10/02/2010

---

---

O G G E T T O:

MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE AGOSTINI SAVERIO SU  
"ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI  
VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO  
BIOLOGICO"

---

---

Oggi, 10/02/2010 alle 21,15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. BENSI Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	BERNARDINI Daniele	P	12	PAPERINI Mara	P
2	BENDONI Barbara	P	13	PIANTINI Fabrizio	P
3	BENSI Beatrice	P	14	ROSSI Mauro	P
4	CAPORALI Matteo	P	15	VANNUCCI Valdo	P
5	CONTICINI Luca	P	16	AGOSTINI Saverio	P
6	DETTI Giovanni	P	17	GIOVANNINI Alessandro	P
7	DONATI Gianluca	P	18	MAZZETTI Daniela	A
8	FRATTA Lara	A	19	MELLINI Lorenzo	P
9	MANTINI Andrea	P	20	PARRI Luciano	P
10	MARTINI Michele	P	21	POLVERINI Silvano	P
11	NASSINI Renato	P			

risultano presenti n. 19 e assenti n. 2

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico

Scrutatori i Signori:

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe  
assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA     NO

ALLEGATI     NO

**DISCUSSIONE** Cc Punto 6) odg cc 10/02/2010 **ORDINE DEL GIORNO**  
**PRESENTATO DAL Consigliere Agostini Saverio su: "Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico"**

**Presidente Bensi:** "Agostini."

**Consigliere Agostini (PD):** "Cade ad un anno dalla morte di Eluana Englaro, ma, è stato semplicemente un caso. Cercherò di essere breve. Io ho proposto questa istituzione di questo registro del testamento biologico lasciando poi al direttore generale l'esatta modalità con il quale realizzare questo registro, poi vi dirò che ho trovato, che ci possono essere diverse modalità. Il testamento biologico non è altro che un testamento nel quale invece di disporre dei propri beni si dispone delle nostre intenzioni; nel momento in cui non saremo più in grado di esprimerle, adesso siamo capaci d'intendere e volere, può darsi, speriamo che non capiti a nessuno di trovarsi di non essere capaci di intendere e volere, e quindi di dovere rimettere ad altri le decisioni circa il trattamento sanitario che vogliamo subire, e quindi si pone il problema di stabilire a chi dobbiamo affidarsi. Il testamento biologico in assenza di una legge nazionale che ancora non c'è vuole provare ad essere un primo punto di certezza sulle volontà che una persona esprime quando è capace di intendere e volere, nel momento in cui non sarà più capace di intendere e volere, questo testamento biologico è già vigente in tantissimi stati, addirittura nella Francia nell'Unione Europea, gli Stati Uniti fin dal 1991, quindi da tantissimo tempo, ancora in Italia non c'è questa opportunità, l'idea che il Comune possa tenere questo registro, deve essere un aiuto a mettere un punto fermo a dire comunque: Saverio Agostini un giorno quando era capace di intendere e volere, ha dichiarato che, nel caso in cui fosse stato incapace di intendere e volere, avrebbe voluto avere questo trattamento, nient'altro. Io poi nella mozione mi sono dilungato a spiegare sia la parte normativa, quindi per quanto riguarda l'articolo 32 della costituzione e l'articolo 13, semplicemente per dire che ha nessuno può essere imposto un trattamento sanitario se questa persona non lo sceglie, ho riportato una serie di convenzioni di diritti umani del codice deontologico medico che riconoscono l'importanza della volontà di ognuno di noi per stabilire a quale trattamento sottoporsi, ed alla fine ho rilevato che il Comune ha questa competenza per poterlo fare, che nello statuto del Comune di Bibbiena c'è scritto che il Comune concorre proprio a garantire il diritto alla salute dei cittadini. Quindi ho chiesto che il Sindaco e la Giunta si impegnassero a istituire questo registro. Praticamente non è altro che un deposito, con estrema riservatezza, delle volontà che vogliamo che siano rispettate quando non saremo più capaci di intendere e volere, per le concrete modalità ha chiesto che fosse poi lasciato al direttore generale anche in considerazione dell'organizzazione degli uffici le modalità più opportune."

**Presidente Bensi:** "Paperini"

**Assessore Paperini:** "Io credo che il testamento biologico sia un argomento serio e che debba essere trattato con la massima prudenza, una legge sul testamento"

biologico, che al momento non esiste, non deve essere uno strumento per una battaglia politica ma deve costituire il risultato di una lotta di civiltà e libertà senza colore e sfumature politiche. Detto questo credo, che proprio in assenza di una specifica normativa sul testamento biologico, questa amministrazione non possa istituire il registro dei testamenti biologici, e spiego il perché. In questo modo noi rischieremo di far credere ai cittadini che con l'istituzione di questo registro il testamento biologico diventi giuridicamente vincolante, perché, come sappiamo bene, così non è, come riconosciuto e dichiarato nella stessa mozione che tu hai presentato il testamento biologico, senza un espresso riferimento normativo, non sarà giuridicamente vincolante poiché ad oggi non esiste una legge che disciplini il testamento biologico, questa amministrazione non può alimentare false speranze nei cittadini prendendoli in giro con l'istituzione del registro richiesto.”

**Presidente Bensi:**” Altri interventi? Parri.”

**Consigliere Parri (PD):**” Penso che il testamento biologico anche se attualmente non vincolante, dal punto di vista generico però può costituire un'espressione di una volontà certa e specifica a cui si potranno anche riferire i familiari in situazioni limiti, credo che la costituzione di un registro per un testamento biologico possa anche arricchire l'individuo nell'esercizio del proprio diritto della propria autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita, anche prescindendo da fattori prettamente religiosi. Quindi prendendo atto che già diversi comuni, istituzioni, hanno aderito a questa iniziativa, mi associo alla proposta del consigliere Agostini e spero che il Consiglio, il Sindaco e la Giunta si possano assumere questo impegno specifico, per la messa in opera del registro.”

**Presidente Bensi:**” Altri interventi? Nassini.”

**Assessore Nassini:**” Ma io Saverio bisognerebbe che dicessi che adopero le stesse considerazioni che hai fatto sull'ordine del giorno presentato dalla Barbara, però siccome credo che la questione sia veramente importante credo che voglio essere, sforzarmi di essere, molto pacato perché la questione del testamento biologico è una cosa che veramente attraversa le coscienze delle persone, si tratta di normare una materia che ..... ai grandi temi della vita e della morte, agli eventi del singolo ai doveri, agli strumenti, agli obblighi morali e professionali di operatori e di servizi, ai doveri ed ai poteri delle famiglie, quindi molto grandi sono gli obiettivi, la complessità e la sacralità di simili temi legittima il confronto, la raccolta di opinioni, di indirizzi, ovviamente fermo restando che la norma è necessaria che sia almeno nazionale o anche europea. Si dice che i registri rappresentano o vogliamo far credere un servizio ai cittadini, ma il Comune in realtà non garantisce le tre principali caratteristiche, consenso informato medico – paziente . privacy e reperibilità dell'atto 24 ore su 24; i registri comunali non possono garantire ai cittadini una reale libertà di scelta e condizioni di scelta in tranquillità, una legge sul testamento biologico non può diventare una battaglia politica ma una lotta di civiltà e libertà senza sfumature, su questo in questo paese ci sono maestri ma io non voglio ricordarli, il testamento biologico rappresenta la difesa di una libertà fondamentale. In Parlamento devono approvare velocemente una vera legge che permetta ad ogni persona di indicare le cure ed i trattamenti sanitari che ritiene necessario nel caso in cui un giorno per

incidente o per malattie diventasse incapace di intendere o di volere. E' opportuno percorrere strade non vecchie e che dividono, ma iniziative scelte che uniscono in una materia così delicata deve esse disciplinata con una legge a livello nazionale, dove il parlamento deve diventare lo strumento, la platea dove il confronto diventa massimo e molto trasparente agli occhi di tutti i cittadini del nostro paese."

**Presidente Bensi:**" Polverini."

**Capogruppo Polverini (Sinistra per Bibbiena):**" In un passaggio dell'intervento del Consigliere Nassini, dove dice all'ultimo deve essere il Parlamento il Governo a varare una legge che tenga conto di tutte le cose che hai elencato, sono perfettamente d'accordo. Un anno fa, ti vorrei ricordare, che questo Governo e questo Parlamento, più che altro questo Governo dal punto di vista mediatico ci ha mazzato delle notizie delle contraddizioni che venivano dette nel caso di Eluana Englaro, quindi tempo ne avrebbe avuto per fare una legge che tanto si paventava, addirittura si doveva fare entro la data della morte di quella persona se vi ricordate , è passato un anno, non credo che nessuno abbia mai parlato, secondo quanto proposto da Saverio Agostini consigliere non è un obbligo aderire e fare il testamento biologico, è una possibilità un'opportunità che uno in coscienza fa quando le condizioni fisiche e mentali sono tali da poter riflettere su quello che può succedere ad una persona che è lì vicina. Quindi, secondo me, non essendo un obbligo mi sembra quanto meno opportuno un'iniziativa da poter fare, da poter condividere, e da poter percorrere, e poi un altro passaggio che vorrei apprendere dal Consigliere Nassini, anzi in passato mi diceva sempre che non bisogna sempre aspettare che le proposte o le leggi vengono sempre dall'alto si può partire anche dal basso per promuovere certe iniziative, ecco dimostriamo di partire dal basso per promuovere certe iniziative che condividiamo, questo è il momento opportuno in cui ci si confronta e si può partire dal basso.!

**Presidente Bensi:**" Altri interventi? Caporali."

**Assessore Caporali:**" Solo aggiungere a quello che ha detto Silvano che la legge è al vaglio della commissione della salute della camera, quindi, penso che entro l'estate debba uscire fuori una bozza, solo per precisare."

**Presidente Bensi:**" Possiamo procedere al voto. Astenuti? Nessuno, Contrari? 13, favorevoli 6, quindi è respinta."

incidente o per malattie diventasse incapace di intendere o di volere. E' opportuno percorrere strade non vecchie e che dividono, ma iniziative scelte che uniscono in una materia così delicata deve esse disciplinata con una legge a livello nazionale, dove il parlamento deve diventare lo strumento, la platea dove il confronto diventa massimo e molto trasparente agli occhi di tutti i cittadini del nostro paese."

**Presidente Bensi:**" Polverini."

**Capogruppo Polverini (Sinistra per Bibbiena):**" In un passaggio dell'intervento del Consigliere Nassini, dove dice all'ultimo deve essere il Parlamento il Governo a varare una legge che tenga conto di tutte le cose che hai elencato, sono perfettamente d'accordo. Un anno fa, ti vorrei ricordare, che questo Governo e questo Parlamento, più che altro questo Governo dal punto di vista mediatico ci ha mazzato delle notizie delle contraddizioni che venivano dette nel caso di Eluana Englaro, quindi tempo ne avrebbe avuto per fare una legge che tanto si paventava, addirittura si doveva fare entro la data della morte di quella persona se vi ricordate , è passato un anno, non credo che nessuno abbia mai parlato, secondo quanto proposto da Saverio Agostini consigliere non è un obbligo aderire e fare il testamento biologico, è una possibilità un'opportunità che uno in coscienza fa quando le condizioni fisiche e mentali sono tali da poter riflettere su quello che può succedere ad una persona che è lì vicina. Quindi, secondo me, non essendo un obbligo mi sembra quanto meno opportuno un'iniziativa da poter fare, da poter condividere, e da poter percorrere, e poi un altro passaggio che vorrei apprendere dal Consigliere Nassini, anzi in passato mi diceva sempre che non bisogna sempre aspettare che le proposte o le leggi vengono sempre dall'alto si può partire anche dal basso per promuovere certe iniziative, ecco dimostriamo di partire dal basso per promuovere certe iniziative che condividiamo, questo è il momento opportuno in cui ci si confronta e si può partire dal basso.!

**Presidente Bensi:**" Altri interventi? Caporali."

**Assessore Caporali:**" Solo aggiungere a quello che ha detto Silvano che la legge è al vaglio della commissione della salute della camera, quindi, penso che entro l'estate debba uscire fuori una bozza, solo per precisare."

**Presidente Bensi:**" Possiamo procedere al voto. Astenuti? Nessuno, Contrari? 13, favorevoli 6, quindi è respinta."

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI 6 FAVOREVOLI (Vannucci – Agostini – Parri – Mellini – Polverini – Giovannini) e 13 CONTRARI (Bernardini, Bendoni, Bensi, Caporali, Conticini, Detti, Donati, Mantini, Martini, Nassini, Paperini, Piantini, Rossi)

RESPINGE

LA MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE Agostini Saverio

## Mozione

### per l'istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico

Protocollo Comune di Bibbiena

Data: 26/01/2010

presentata dal consigliere Saverio Agostini

NR.0001888 - Titolare 02.03



### Il Consiglio comunale di Bibbiena

→ U.F. S.E.G.  
S.E.G.  
MONTA  
BENSI  
SIND.

#### Premesso che:

- con l'espressione "**testamento biologico**" (detto anche "testamento di vita" o "dichiarazione anticipata di trattamento sanitario" (DAT)) si fa riferimento alle disposizioni che una persona, in grado di intendere e di volere, redige al fine di indicare ai propri familiari e al personale medico e sanitario, i trattamenti sanitari a cui intende o non intende sottoporsi in caso di malattia grave o terminale qualora non sia più in grado di intendere o di volere o anche si trovi in stato neurovegetativo persistente;
- la "**Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari**" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e nello stesso anno in molti paesi dell'Unione Europea;
- **in Italia non vi è una specifica normativa sul testamento biologico** con il rischio che ai cittadini sia negato il rispetto della propria volontà quando non sono più in grado di esercitarla, sebbene che il Codice di deontologia inviti il medico a prendere in considerazione le volontà precedentemente espresse;

#### Considerato che

- in Italia, l'**articolo 32 della Costituzione** stabilisce che "*nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*" e che "*la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*";
- parimenti, l'**articolo 13 della Costituzione** afferma che "*la libertà personale è inviolabile*", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- la **Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, articolo 3, Diritto all'integrità personale);
- la **Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977**, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della legge n. 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'articolo 9 che "*i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione*";
- il **nuovo codice di Deontologia medica** adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che "*il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...*", all'articolo 35 sancisce che "*il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il*

- medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". Inoltre all'articolo 38 si afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato";*
- *il **Comitato Nazionale di Bioetica**, si è espresso precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che "le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".*
  - *la giurisprudenza di legittimità si è già espressa sul punto dell'interruzione dei trattamenti sanitari e del rilievo del testamento biologico. La sentenza della **Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007, n. 21748** afferma che "ove il malato giaccia da moltissimi anni (...) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino naso gastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondono al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa";*
  - *il **TAR del Lazio, con Sentenza, Sez. III, 12/09/2009, n. 8650 relativa al Caso Englaro** specifica che il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari è fondato sulla disponibilità del bene "salute" da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria. Da tale premessa consegue che i pazienti in Stato Vegetativo Permanente, che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso possano, nel caso in cui la loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti. Conseguentemente la verifica circa l'obbligatorietà della prestazione sempre e comunque di trattamenti sanitari anche nell'ipotesi di accertata volontà contraria del paziente attiene al diritto della dignità umana che, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, deve essere tutelata;*

#### **Ritenuto che**

- è convincimento di questo Consiglio che nessuno può essere assoggettato a trattamento terapeutico contro la sua volontà;

#### **Considerato altresì che**

- la mancanza di una specifica previsione normativa rischia di accentuare posizioni di disuguaglianza tra cittadini su base di censo e di disponibilità economiche, in particolare di

fronte ad ipotesi di difesa da trattamenti forzati disposti contro la volontà del paziente. Ovvero favorisce un'area grigia che espone la persona non più capace alle decisioni arbitrarie dei medici e dei familiari, a volte verso l'accanimento terapeutico per preoccupazione difensiva del medico, altre volte verso una pietosa complicità celata nell'illegalità;

- anche in assenza di una specifica normativa nazionale, è già oggi possibile, come attestato dalla Cassazione, predisporre il proprio testamento biologico, formando un atto che certifichi il desiderio di chi lo firma di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita e con il quale sia possibile indicare quali terapie intenda accettare nell'eventualità in cui si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso informato;
- il testamento biologico, senza un espresso riferimento normativo, non sarà vincolante giuridicamente, ma potrà costituire comunque un efficace ed importante riferimento del medico in merito alla volontà del paziente che si trovi nell'incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte, soprattutto in caso di contenziosi terapeutici;

#### Rilevato che

- il **Comune** è preposto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui quello alla libertà ed alla salute, così come espresso nella Carta Costituzionale, e pertanto rientra tra le sue competenze l'istituzione e l'attivazione di un servizio con forte rilievo sociale ed in grado di garantire pienezza dei diritti di cittadinanza a tutti i cittadini bibbienesi;
- lo **Statuto del Comune di Bibbiena**, all'articolo 12, prevede che *"Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, attivando anche le necessarie collaborazioni con gli altri Enti competenti"*
- i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
- la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- tale funzione può essere svolta anche presso gli Uffici comunali;

#### IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta comunale

ad istituire presso gli uffici del Comune un **Registro dei Testamenti Biologici**, idoneo a raccogliere, su base volontaria, le dichiarazioni dei cittadini che vogliono esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita, come testimonianza certa e depositata della volontà della persona;

a demandare al Direttore generale, l'adozione delle singole modalità operative per l'attuazione in concreto di quanto disposto nel precedente punto;

a dare massima diffusione all'istituzione del suddetto registro, mediante tutti i canali a disposizione.

Bibbiena, martedì 26 gennaio 2010

Saverio Agostini




**OGGETTO:** MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE AGOSTINI SAVERIO SU "ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO BIOLOGICO"

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
B. BENSI



IL SEGRETARIO  
G. LIBERTO



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 24/02/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 378


Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 24/02/2010



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 24/02/2010 al 11/03/2010 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 378 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il **07/03/2010** essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni

(oppure).....

---

Bibbiena, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE